

Alla Regione del Veneto

Direzione Geologia e Georisorse

Cannareggio, 99

30121 - VENEZIA

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

CONSIDERAZIONI - OSSERVAZIONI al P.R.A.C.

Piano Regionale Attività Cava - DGRV 2015 del 4.11.13

- FOCUS sull'Ambito Estrattivo di Verona -

Osservazioni e Considerazioni

presentate da:


Beniamino Sandrini

Via del Fante, 21

37066 - SOMMACAMPAGNA

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it

13.01.2014



CONSIDERAZIONI - OSSERVAZIONI al P.R.A.C. - Piano Regionale Attività Cava - DGRV 2015 del 4.11.13

DGRV 2015 del 4.11.13

TESTO esaminato	Pag. 1/3	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 001
Nel settore estrattivo, compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) previsto dall'art. 4 della L.R. n. 44/07.09.82. La Giunta regionale, preso atto del fatto che la Regione non si è ancora formalmente dotata di un piano, con provvedimento n.882 del 21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata nel 2008 e mai approvata.		Il PRAC essendo lo strumento attuativo della L.R. 44/82 solo a questa può fare riferimento. Qualsiasi altro riferimento a Delibere di Giunta non approvate e/o a Progetti di Legge che non sono ancora stati ne adottati e tanto meno mai approvati dal Consiglio Regionale, non può essere scritto e/o riportato nella DGRV 2015 del 4.11.2013 e/o negli Allegati.	Tutto il procedimento di adozione della DGRV 2015 del 4.11.2013 potrebbe essere stato compromesso da un vizio di forma, visto che, si fa riferimento al Progetto di Legge 284 (nel seguito PdL 284) il quale essendo solo un "progetto di legge"... non ha alcuna efficacia. Per questo si chiede che la DGRV n° 2015/13, "in autotutea", sia dichiarata nulla ed illegittima.	
TESTO esaminato	Pag. 1/3	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 002
La fase di consultazione si è conclusa con l'espressione, da parte della Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, del parere n.8 del 24.01.2013.		Se il Parere n° 8 del 24.01.2013 della Commissione V.A.S. Regionale, non è "Allegato" ad una Delibera la DGRV 2015 che lo cita, questa è legittima?	La mancanza, in allegato alla DGRV 2015/13 del Parere della Commissione VAS è un vizio di forma che rende nullo ed illegittimo il provvedimento.	

Allegato "A" - RELAZIONE TECNICA

TESTO esaminato	Pag. 5/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 003
Questi ultimi documenti sono stati oggetto di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e poi approvati dalla Commissione Regionale VAS con parere n. 8 del 24.01.2013, mentre la nuova proposta legislativa è, come PDL n. 284, in corso di esame da parte della 3 Commissione Consiliare.		Richiamare nella Relazione Tecnica del PRAC il "PdL 284" se questa può anche essere una notizia... "da ricordare", si ritiene che questo possa costituire un grave "vizio di forma" che rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati che di questa ne fanno parte integrante e sostanziale.	
TESTO esaminato	Pag. 5/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 004

Il presente Piano, ancorché previsto e formalmente ancorato alla vigente L.R. 44/82, intende fare principale e forte riferimento al nuovo assetto istituzionale e normativo delineato dal PDL 284 e alle indicazioni derivanti dalla documentazione preliminare di VAS.		Se il è PRAC previsto dalla LR 44/82 non può che fare riferimento a quella legge ed è quindi evidente che il PRAC non può fare riferimento ad una Legge che è inesistente, qual'è il "PdL 284".	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati che di questa ne fanno parte integrante e sostanziale.	
TESTO esaminato	Pag. 6/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 005
La L.R. 44/82 affida al PRAC il compito fondamentale di svolgere la pianificazione regionale nel settore estrattivo per i materiali del gruppo A. Il progetto di legge n. 284 prevede che il PRAC possa essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali, e che disciplini le attività di coltivazione per i soli materiali di competenza regionale (gruppo A) individuati non più in rapporto al grado di utilizzazione del territorio, bensì distinti in funzione degli interessi locali e regionali.		Richiamando che PRAC non può fare riferimento ad una Legge inesistente, qual è il "PdL 284", va evidenziato che una approvazione del PRAC per stralci è in netto contrasto con le Direttive Europee a protezione dell'ambiente che vietano, proprio la suddivisione per stralci e obbligano ad un esame che sia totale e completo sull'intero piano o programma.	Adottare e/o approvare Programmi e/o Piani per stralci e non nella loro interezza è vietato dalle direttive europee relative alla VIA e alla VAS e pertanto tutto il PRAC è nullo ed illegittimo.	
TESTO esaminato	Pag. 6/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 006
In sede di redazione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare era stato ritenuto opportuno prevedere la pianificazione regionale come stabilita dal PDL n. 284, per tutti i materiali del gruppo A da questo previsti e costituiti da: <i>sabbie e ghiaie; materiale detritico; calcari per usi industriali e per costruzioni; argille; basalti e materiali vulcanici</i> . Tuttavia, nel corso delle analisi finalizzate alla redazione del piano è emersa l'opportunità di procedere alla pianificazione soltanto per i materiali: <i>sabbia e ghiaia; calcare per costruzioni; detrito</i> .		Richiamando che PRAC non può fare riferimento ad una Legge inesistente, qual è il "PdL 284", va evidenziato che una approvazione del PRAC per stralci è in netto contrasto con le Direttive Europee a protezione dell'ambiente che vietano, proprio la suddivisione per stralci e obbligano ad un esame che sia totale e completo sull'intero piano o programma.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati che di questa ne fanno parte integrante e sostanziale. Adottare e/o approvare Programmi e/o Piani per stralci e non nella loro interezza è vietato dalle direttive europee relative alla VIA e alla VAS e pertanto tutto il PRAC è nullo ed illegittimo.	
TESTO esaminato	Pag. 9/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 007
Tra le norme comunitarie, oltre alle direttive già indicate, va segnalata la direttiva 85/337/CEE (e la successiva 97/11/CE) che		Forse in questo capoverso c'era da aggiungere che la Direttiva 85/337CEE	Se nel predisporre ed adottare il PRAC non sono state viste e applicate tutte	

ha imposto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'apertura di nuove cave con più di 500.000 mc3/annui di materiale estratto o un'area interessata superiore a 20 ettari.		oltre ad essere stata modificata con la Direttiva 97/11CE è stata modificata anche con le direttive 2003/35/CE, 2009/31/CE e 2011/92/UE.	le direttive europee anche di quelle non ancora recepite nell'ordinamento nazionale si chiede una verifica relativamente a questo aspetto.	
TESTO esaminato	Pag. 10/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 008
Il PDL 284, pur mantenendosi il più possibile vicino all'articolato ed ai contenuti della L.R. 44/82, recependo così quanto di positivo la stessa ha saputo esprimere, inserisce nel corpus della medesima una serie di semplificazioni, innovazioni e modifiche suggerite, oltre che dall'evolversi del quadro normativo, imprenditoriale, economico, ed ambientale, anche dall'esperienza maturata nel corso di una applicazione trentennale		Continua ad apparire anomalo il voler continuare a richiamare il "PdL 284", perché un progetto di legge è evidente che non ha alcun valore finché non diventa legge.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati che di questa ne fanno parte integrante e sostanziale.	
TESTO esaminato	Pag. 11/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 009
Con Deliberazione n. 1973 in data 02 ottobre 2012 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) e avviato la fase di consultazione.		Se alla data del 2 ottobre 2012 il "PdL 284" non era ancora stato licenziato dalla Commissione competente, forse nel Rapporto Ambientale Preliminare non vi è cenno del "PdL 284"	Se nel PRAC adottato si continua a fare riferimento al "PdL 284" allora anche il Rapporto Ambientale Preliminare doveva essere integrato e pertanto anche questo documento è nullo.	
TESTO esaminato	Pag. 11/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 010
Il progetto di legge n. 284 semplifica significativamente il sistema complessivo della pianificazione. Infatti non sono più previsti il Piano Provinciale delle Attività di Cava e il Programma Provinciale di Escavazione.		Se la L.R. 44/82 prevede sia il Piano Provinciale delle Attività di Cava e il Programma Provinciale di Escavazione il PRAC deve tenerne conto.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati.	
TESTO esaminato	Pag. 12/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 011
Dai principi generali di formazione del PRAC, tenuto conto sia della legge vigente che del nuovo disegno di legge, discendono i seguenti obiettivi strategici che il piano deve perseguire: - utilizzazione ottimale delle risorse in quanto		Si continua ad evidenziare l'anomalia o peggio "il vizio di forma" in quanto si continua a citare nel PRAC un "disegno di legge" il cosiddetto "PdL 284" che ovviamente non ha alcun valore.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati.	

non riproducibile; - tutela dell'ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e naturalistiche; - tutela del settore economico.			
TESTO esaminato	Pag. 13/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 012
3.3 I PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE		Questi pareri “ambientali” non dovevano essere parte integrante del PRAC?	Non aver “allegato” alla DGRV 2015/13 i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale è un vizio di forma.
TESTO esaminato	Pag. 14/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 013
3.4 IL PARERE DELL'AUTORITA' AMBIENTALE. La fase di consultazione si è conclusa con l'espressione, da parte della Commissione Regionale VAS quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, del parere n.8 del 24.01.2013, che ha formulato i seguenti indirizzi e prescrizioni:		Il Parere dell'Autorità Ambientale non doveva essere un allegato importante e quindi parte integrante del PRAC?	Non aver “allegato” alla DGRV 2015/13 Parere dell'Autorità Ambientale è altro grave vizio di forma.
TESTO esaminato	Pag. 23/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 014
4.2 PRINCIPALI VINCOLI Le specifiche leggi di tutela delle varie componenti ambientali e paesaggistiche e gli strumenti di pianificazione territoriale hanno introdotto vincoli e limitazioni di uso del territorio che condizionano l'attività estrattiva fino a precluderne la localizzazione all'interno di determinate aree.		Una considerazione questa come riportata a lato che sarebbe d'obbligo da applicare, ma che nel PRAC non sembra sia stata rispettata.	Il PRAC adottato non sembra abbia rispettato tutti questi vincoli e pertanto anche questo è un altro vizio di forma sostanziale.
TESTO esaminato	Pag. 23/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 015
Il PRAC deve quindi individuare le aree a tutela assoluta (o non compatibili allo svolgimento di attività estrattiva) e aree a tutela condizionata (o a compatibilità condizionata). Le aree di tutela assoluta costituiscono zone di esclusione che devono essere sottratte dalla georisorsa teorica al fine della definizione delle georisorse potenziali. Nelle aree soggette a tutela condizionata, l'attività estrattiva è permessa con opportune misure		Una considerazione questa come riportata a lato, in particolare: “Il PRAC deve quindi individuare le aree a tutela assoluta (o non compatibili allo svolgimento di attività estrattiva) e aree a tutela condizionata (o a compatibilità condizionata)” che sarebbe d'obbligo da applicare, ma che nel	Il PRAC adottato non sembra abbia rispettato tutti questi vincoli e pertanto anche questo è un altro vizio di forma sostanziale.

di tutela e/o specifiche autorizzazioni, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.		PRAC non sembra sia stata rispettata.	
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 016
Il Piano Regionale di Sviluppo - PRS individua nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC il “ <i>supporto territoriale delle scelte e degli strumenti regionali di programmazione economica e sociale.</i> ” Il PTRC in vigore dal 1992 ha di fatto regolamentato e indirizzato i vari livelli di pianificazione territoriale ed urbanistica.		Il PRAC come elaborato dovrebbe dare maggiore attenzione alle norme già in vigore e già esistenti e di conseguenza anche la Cartografia del PRAC deve essere valutata nei dettagli quando i “comparti” estrattivi sono interessati da più strumenti di programmazione.	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma.
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 017
A tale PTRC deve fare riferimento anche il PRAC nella definizione del quadro vincolistico e, di conseguenza, nei criteri di scelta per la determinazione delle georisorse potenziali e quindi nelle indicazioni a livello localizzativo degli ambiti estrattivi.		Il PRAC non è entrato nei dettagli del quadro vincolistico del PTRC.	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma.
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 018
Il PTRC rappresenta, inoltre, il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla L. R. 10.8.2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di “ <i>piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici</i> ”, già attribuita dalla L. R. 11.31986 n. 9 e successivamente confermata dalla L. R. 23.4.2004 n. 11.		I valori del paesaggio sono valori che dovrebbero essere protetti e se il PTRC dovrebbe tutelarli il PRAC deve quindi adeguarsi.	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma.
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 019
Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del D.Lgs 42/2004. In particolare, il PTRC esclude l'attività estrattiva per i materiali di gruppo A, come definiti dalla L.R. 44/82, nei seguenti		Dall'esame di questo paragrafo forse andrebbe evidenziato che se in queste aree sia esclusa l'attività estrattiva, l'esclusione deve essere estesa anche ad eventuali cave esistenti che pertanto queste non devono essere	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma.

ambiti (art. 17): - le aree costiere soggette ad erosione; - le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea; - gli ambiti naturalistici di livello regionale; - le aree interessate dalla presenza di monumenti naturali botanici e geologici individuate ai sensi dell'art.19 ultimo comma delle presenti norme; - gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, come individuate nella Tav. 4 del PTRC, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali; - parchi e riserve naturali.		nemmeno ampliate.		
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 020
Il nuovo PTRC, adottato con D.G.R. 372 del 17.02.2009 e tuttora in regime di salvaguardia, per il sistema estrattivo stabilisce all'art. 15 del CAPO III: <i>“Risorse minerarie – cave e miniere:</i> 1. <i>La pianificazione regionale di settore e l'attività di ricerca e coltivazione delle risorse minerarie sono tese alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio minerario, anche nei casi in cui esso è posto nella disponibilità del proprietario del suolo, in coerenza con le esigenze della programmazione economica e di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di mitigazione.</i>		Dall'esame di questo paragrafo, in particolare: <i>“...esigenze della programmazione economica e di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di mitigazione.”</i> forse andrebbe evidenziato che se in queste aree sia esclusa l'attività estrattiva, l'esclusione deve essere estesa anche ad eventuali cave esistenti che pertanto queste non devono essere nemmeno ampliate.		Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma.
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 021
Il nuovo PTRC, adottato con D.G.R. 372 del		Dall'esame di questo paragrafo, forse		Non aver esaminato con maggiore

17.02.2009 e tuttora in regime di salvaguardia, per il sistema estrattivo stabilisce all'art. 15 del CAPO III: "Risorse minerarie – cave e miniere: 2. La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità di valorizzazione e riuso del territorio sia a fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, paesaggistici, turistico-ricreativi, culturali e di incentivazione della biodiversità."		andrebbe evidenziato che se in queste aree sia esclusa l'attività estrattiva, l'esclusione deve essere estesa anche ad eventuali cave esistenti che pertanto queste non devono essere nemmeno ampliate.	approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma.	
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 022
Sono parte integrante del PTRC i Piani d'Area , strumenti di specificazione per ambiti determinati, che consentono di individuare opportune soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione.		Nella Relazione Tecnica del PRAC si evidenzia questo aspetto che quindi va rimarcato, considerato soprattutto che buona parte del Comparto Verona del PRAC è interessato dal PAQE	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive dei Piani di Area, in particolare per la provincia di Verona alle NTA del PAQE.	
TESTO esaminato	Pag. 24/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 023
Questi Piani, taluni approvati in via definitiva, altri solo adottati, pongono vincoli di vario grado e tipo alle attività estrattive. Di seguito si elencano, per i singoli Piani, le principali norme che possono interessare le attività estrattive. Come si può vedere, si tratta di norme di vario tenore e formulazione, tese a regolamentare, limitare o addirittura vietare le attività estrattive.		Nella Relazione Tecnica del PRAC si evidenzia questo aspetto che quindi va rimarcato, considerato soprattutto che buona parte del Comparto Verona del PRAC è interessato dal PAQE	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive dei Piani di Area, in particolare per la provincia di Verona alle NTA del PAQE.	
TESTO esaminato	Pag. 27/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 024
QUADRANTE EUROPA - Art. 50 – Cave Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A di cui all'articolo 3 della L.R. 7.9.1982, n. 44 nelle seguenti aree: a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: centri storici, zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, reti idrauliche storiche,		Un minimo di logica e di buon senso, dovrebbe convincere i pianificatori del PRAC che nelle aree soggette a dei vincoli ambientali siano vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave esistenti.	Nelle aree del PAQE di cui all'art. 50 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento di attività di cava.	

<p>come indicati e normati nel presente piano; b) parchi e riserve naturali; c) ambiti di interesse paesistico-ambientale come individuati nella tav. n. 3 del piano di area e normati all'articolo 61; d) aree di ricomposizione paesaggistica come individuate nella tav. n. 3 del piano di area e normate all'articolo 64; e) ambiti prioritari per la protezione del suolo come individuati nella tav. n. 2 del piano di area e normati all'articolo 51. E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>			
TESTO esaminato	Pag. 27/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 025
<p>QUADRANTE EUROPA - Art. 51 - Ambiti prioritari per la protezione del suolo È vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>		<p>I pianificatori del PRAC nelle aree soggette ai vincoli ambientali devono vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave.</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 51 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento.</p>
TESTO esaminato	Pag. 27/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 026
<p>QUADRANTE EUROPA - Art. 61 - Ambiti di interesse paesistico-ambientale Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>		<p>I pianificatori del PRAC nelle aree soggette ai vincoli ambientali devono vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave.</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 61 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento.</p>
TESTO esaminato	Pag. 27/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 027
<p>QUADRANTE EUROPA - Art. 64 - Aree di ricomposizione paesaggistica Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>		<p>I pianificatori del PRAC nelle aree soggette ai vincoli ambientali devono vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave.</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 64 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento.</p>
TESTO esaminato	Pag. 27/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 028
<p>QUADRANTE EUROPA - Art. 94 – Ambito per il Parco regionale del Tartaro e Tione. E' vietata l'apertura di nuove cave e la</p>		<p>I pianificatori del PRAC nelle aree soggette ai vincoli ambientali devono vietate non solo l'apertura ma anche</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 94 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche</p>

riapertura di quelle abbandonate o dismesse.		tutti i tipi di ampliamento delle cave.	qualsiasi altro tipo di ampliamento.	
TESTO esaminato	Pag. 29/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 029
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP è lo strumento di pianificazione che <i>“delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali”</i> (L.R. 11/2004).		Il PRAC, oltre che al PTRC, dovrebbe dare maggiore attenzione anche al PTCP in particolare <i>“con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali”</i> .	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP è altro grave vizio di forma.	
TESTO esaminato	Pag. 29/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 030
Il PTCP, fra l’altro, individua e precisa i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge, compatibilmente con il PTRC. Pertanto al PTCP si potrà fare riferimento per una più dettagliata perimetrazione delle aree e degli elementi soggetti a vincoli, rispetto al PTRC.		I Comparti estrattivi come individuati nel PRAC dovevano essere ripеримetrati nel rispetto dei vincoli del PTCP.	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTCP.	
TESTO esaminato	Pag. 29/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 031
Anche i PTCP contengono norme e prescrizioni che pongono divieti o vincoli alle attività estrattive. Di seguito si elencano le norme dei PTCP che, appunto, influiscono sulle cave, evidenziando come nel periodo compreso tra la predisposizione del Documento Preliminare di Piano e questo Piano è stato adottato anche il PTCP della Provincia di Verona.		I Comparti estrattivi come individuati nel PRAC dovevano essere ripеримetrati nel rispetto dei vincoli del PTCP.	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTCP.	
TESTO esaminato	Pag. 30/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 032
VERONA - Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi - I Comuni, in sede di PRC, devono tutelare le cave esistenti nell’alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi.		Forse solo un’attenta programmazione potrebbe individuare quali sono le cave soggette a questa possibilità.	In queste aree deve essere vietata l’apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità.	
TESTO esaminato	Pag. 30/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 033

<p>VERONA - Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte - I Comuni in sede di PRC individuano le aree delle cave attive ed estinte e prevedono norme atte a:</p> <p>a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dismesse;</p> <p>b. salvaguardare l'ambiente agrario e urbanizzato circostante;</p> <p>c. pianificare in relazione alla situazione dei luoghi e dei flussi di traffico generati dall'attività, una viabilità a servizio degli impianti di cava indicativamente individuati con capacità estrattiva superiore al milione di metri cubi, se del caso, non interferente con quella esistente all'interno dei nuclei abitati.</p>		<p>Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PTPC queste norme dovrebbero essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi.</p>	<p>Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTPC.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 30/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 034
<p>VERONA Art. 49 Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico - I Comuni, in sede di PRC incentivano la riqualificazione delle cave dismesse ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone umide, anche rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di cava.</p>		<p>Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PTPC queste norme devono essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi</p>	<p>Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTPC.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 31/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 035
<p>Il Piano di Tutela delle Acque - PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006.</p>		<p>Queste norme devono essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che deve arrivare ai dettagli sui singoli comparti</p>	<p>Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTA.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 32/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 036
<p>Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico – PAI, predisposto dalla competente Autorità di Bacino, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico e geologico, definisce gli interventi ammissibili e le misure di tutela. L'attività estrattiva nelle aree classificate a pericolosità media, elevata</p>		<p>Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PAI queste norme devono essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi</p>	<p>Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PAI.</p>	

o molto elevata è condizionata a verifica di compatibilità.			
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 037
In tal senso il PDI 284 individua queste due soluzioni tecniche quali possibili criteri di ricomposizione dei siti di cava una volta esaurito il giacimento.		Se il è PRAC previsto dalla LR 44/82 non può che fare riferimento a quella stessa L.R. 44/82.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al “PdL 284” rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati.
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 038
4.2.2 VINCOLI DERIVANTI DA SPECIFICHE NORMATIVE. Si riporta un elenco dei vincoli ostativi o condizionanti l’attività estrattiva, in parte già recepiti e ricompresi nella pianificazione territoriale/ambientale, con la specifica norma di riferimento.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l’attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PAI.
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 039
Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE); D.P.R. 357/1997 e s.m.i.; Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2009.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l’attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 040
Aree naturali protette: L. 394/1991; D.P.R. 448/1976; L. 1097/1971; L.R. 40/1984.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l’attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 041

Beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs 42/2004, artt. 10, 134, 136, 142.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.	
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 042
Aree a vincolo idrogeologico: R.D.L. 3267/1923, L.R. 52/1978.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.	
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 043
Tutela delle acque: D. Lgs 152/2006.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.	
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 044
Al riguardo dei siti della Rete Natura 2000 appare utile precisare che le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE); D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) costituiscono vincolo assoluto nei confronti delle cave di qualsiasi materiale ai sensi dell'art. 5) lettera n) del D.M. 17 ottobre 2007.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.	
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 045
Viceversa, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) non costituiscono vincolo assoluto preordinato, ma ogni intervento deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) al fine di verificare l'eventualità che lo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri, possa determinare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.	

obiettivi di conservazione dei medesimi.				
TESTO esaminato	Pag. 33/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 046
All'interno della procedura possono inoltre essere valutate tutte le eventuali soluzioni alternative di progetto e le misure di mitigazione atte a prevenire o ridurre le incidenze.		Le alternative di progetto e le misure di mitigazione conseguenti alle attività estrattiva vanno inserite nel progetto	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive.	
TESTO esaminato	Pag. 58/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 047
5. FASE DELLE ANALISI – STIMA DEL FABBISOGNO La stima dei fabbisogni di materiali di cava è uno degli elementi fondamentali della pianificazione dell'attività estrattiva, in quanto interviene direttamente nelle scelte fra i contrapposti interessi coinvolti: da un lato l'obiettivo del reperimento delle risorse per far fronte alle esigenze di sviluppo e della tutela delle imprese e dall'altro l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione del territorio; obiettivi determinati dalla normativa di settore.		Si ritiene che prima dovrebbe essere evidenziato l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione del territorio e poi il reperimento delle risorse per lo sviluppo e la tutela delle imprese.	La stima del fabbisogno del PRAC deve essere calcolata con l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione del territorio.	
TESTO esaminato	Pag. 58/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 048
Sia la vigente L.R. 07.09.1982, n. 44 sia il disegno di legge adottato con DGR n. 9/DDL, del 22.05.2012, ora PDL 284, risultano coerenti per tali obiettivi ed entrambi prevedono che i fabbisogni vengano determinati a livello provinciale.		Richiamare nella Relazione Tecnica del PRAC il "PdL 284" si ritiene che questo possa costituire un grave "vizio di forma" che rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati.	
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 049
5.3 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA STIMA DEI FABBISOGNI Come già evidenziato, la pianificazione dell'attività estrattiva avverrà soltanto per i materiali inerti destinati alle costruzioni (sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni) quindi si procede a determinarne il relativo fabbisogno. Per gli altri inerti destinati all'industria,		Forse il PRAC - Piano Regionale Attività di Cava dovrebbe essere ridenominato come PRAE - Piano Regionale Attività Estrattiva e come tale dovrebbe occuparsi di tutte le attività estrattive che interessano il territorio regionale.	Aver adottato il PRAC senza aver pianificato tutte le attività estrattive, anche quelle minori, rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati.	

non si esegue una vera pianificazione e quindi non ne vengono determinati i fabbisogni, i quali peraltro risultano di difficile stima e poco significativi nel contesto attuale.			
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 050
I fabbisogni di materiale, ovviamente, dipendono dalle necessità di sviluppo dell'economia, dell'industria, del territorio e delle esigenze della popolazione. Il riferimento di base è quindi il Programma regionale dei sviluppo (PRS).		Le considerazioni e le osservazioni che qui sono elaborate, cercano di mettere in evidenza le necessità del territorio e delle esigenze della popolazione	Il PRAC adottato è più indirizzato alle necessità del territorio e delle esigenze della popolazione o serve solo a dare maggiori possibilità estrattive alle imprese che svolgono questa attività.
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 051
Il PRS della Regione Veneto, approvato con L.R. 9.3.2007 n. 5, nell'ambito dell'obiettivo generale della politica ambientale definisce strategie e strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo regionale sostenibile ed in particolare per il settore estrattivo prevede di sviluppare <i>“la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale. Le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e le necessità di tutela delle imprese troveranno compatibilità nei piani regionali e provinciali dell'attività di cava”</i> .		Dalle considerazioni sin qui espresse si ritiene che il PRAC non sia rispettoso di quanto evidenziato nel PRS, in particolare di quanto evidenziato a lato.	Il PRAC adottato è più indirizzato alle necessità del territorio e delle esigenze della popolazione o serve solo a dare maggiori possibilità estrattive alle imprese che svolgono questa attività.
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 052
Il PRS evidenzia che <i>“l'esigenza di pervenire in brevissimo tempo ad una pianificazione delle attività di cava nel territorio regionale si fonda, in misura determinante, sulla distribuzione areale dei materiali disponibili, ma soprattutto sull'idoneità, per gli usi connessi con l'attività estrattiva, delle unità geologiche interessate”</i> .		Che poi il PRAC sia stato predisposto, basandosi su un PRS approvato nel 2007, quindi molto prima dell'attuale crisi economica, forse anche il PRS dovrebbe essere rivisto.	Non è corretto predisporre un PRAC che si basa su quanto previsto e stabilito in un PRS di 6 anni fa, che già allora chiedeva <i>“di pervenire in brevissimo tempo ad una pianificazione delle attività di cava”</i> .
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 053

<p>Il PRAC può fornire una risposta alle seguenti finalità individuate dal PRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“razionalizzazione del settore estrattivo e dei minerali attraverso iniziative rivolte a favorire l’innovazione produttiva verso un corretto impiego dei materiali estraibili e dei residui;</i> - <i>ricerca e promozione dei materiali sostitutivi a quelli di cava;</i> - <i>criteri di regolamentazione dell’attività estrattiva a livello regionale;</i> - <i>criteri di gestione delle cave, con particolare riferimento alla progettazione, alla conduzione ed al ripristino dei siti, alla razionalizzazione dell’attività estrattiva in corso, anche attraverso la sistemazione e/o recupero delle cave esistenti, in atto o dismesse”.</i> 		<p>Più dettagliate considerazioni in merito a questi aspetti potranno essere segnalate solo dopo l’esame delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PRAC.</p>	<p>Se il PRAC come predisposto non avesse dato delle risposte corrette a queste finalità, quanto è stato adottato con la DGRV 2015 del 4.11.2013 è pertanto nullo ed illegittimo.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 054
<p>Come già anticipato in sede di documento preliminare di piano, gli obiettivi economici specifici del PRAC che discendono dalle precedenti indicazioni del PRS e che incidono sui criteri per la quantificazione dei futuri fabbisogni e per la distribuzione territoriale della riserva da rendere disponibile sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni;</i> 2. <i>conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse;</i> 3. <i>ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio;</i> 4. <i>mantenere l’economia ancorata al settore e mantenere/sviluppare i livelli occupazionali.</i> 		<p>Più dettagliate considerazioni in merito a questi aspetti potranno essere segnalate solo dopo l’esame delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PRAC.</p>	<p>Se il PRAC come predisposto non avesse dato delle risposte corrette a queste finalità, quanto è stato adottato con la DGRV 2015 del 4.11.2013 è pertanto nullo ed illegittimo.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 63/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 055
<p>Nella quantificazione dei fabbisogni appare quindi ancora condivisibile la considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali</p>		<p>Che poi il PRAC sia stato predisposto, basandosi su un PRS approvato nel 2007, quindi molto prima dell’attuale</p>	<p>Se il PRAC come predisposto non avesse dato delle risposte corrette a queste finalità, quanto è stato adottato con la</p>	

<p>attuali, consentendo la possibilità di incremento nel caso di una evoluzione positiva dell'economia regionale. Tale obiettivo assume rilievo ancor più pregnante nell'attuale situazione economica congiunturale che evidenzia una rilevante crisi proprio nel settore di destinazione dei materiali di cava oggetto del presente piano. Di tale situazione occorre pertanto prenderne atto nella determinazione delle quantità che il Piano dovrà assegnare.</p>		<p>crisi economica, forse anche il PRS dovrebbe essere rivisto, visto che anche in questo capoverso si evidenzia questo: <i>“nell'attuale situazione economica congiunturale”</i>.</p>	<p>DGRV 2015 del 4.11.2013 è pertanto nullo ed illegittimo.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 68/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 056
<p>5.3.2 SITUAZIONE PRODUTTIVA DELLE CAVE DEI MATERIALI DI GRUPPO A Nel quadro dello stato di fatto è stato evidenziato il numero di cave produttive nel corso degli anni nonché il quantitativo di materiale estratto. Con riferimento all'ultimo quinquennio, si osserva che le cave produttive di materiali di gruppo A variano dal 46 al 38% delle cave totali ed in particolare nell'anno 2011 risultano produttive 106 cave di gruppo A su 273 in atto.</p>		<p>Probabilmente andrebbe analizzato il vero motivo per il quale su 273 cave “in atto” ve ne siano solo 106 di cave “produttive”, in particolare andrebbe esaminato quante di queste cave abbiano rispettato le prescrizioni delle autorizzazioni in merito alla ricomposizione ambientale.</p>	<p>Appare molto “anomalo” il fatto che nel PRAC tutte le cave “in atto” possano ricevere autorizzazioni ad essere ampliate e pertanto si chiede che sia effettuata una verifica al fine di escludere dal PRAC tutte quelle cave NON Produttive.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 68/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 057
<p>Per cave produttive si intendono quelle cave per le quali nel corso dell'anno di rilevazione è stata dichiarata produzione di materiale. Per cave in atto si intendono le cave autorizzate e non estinte, anche se con termini scaduti. Il numero di cave produttive risulta inferiore alle cave in atto poiché fra queste ultime è frequente che per limitati periodi non avvenga produzione di materiale per temporanee esigenze di mercato, per esaurimento del giacimento e sola attività di ricomposizione, per fermo amministrativo causato dai tempi istruttori necessari per le decisioni sulle istanze di proroga dei termini o su varianti ai</p>		<p>Se in questa nota al precedente paragrafo si cerca di spiegare quali sono le cave produttive va evidenziato che la quasi totalità delle cave non rispetta i tempi delle autorizzazioni soprattutto per le opere di ripristino ambientale, sperando sempre in nuove norme che permettano altri ampliamenti.</p>	<p>Appare molto “anomalo” il fatto che nel PRAC tutte le cave “in atto” possano ricevere autorizzazioni ad essere ampliate e pertanto si chiede che sia effettuata una verifica al fine di escludere dal PRAC tutte quelle cave NON Produttive.</p>	

progetti di coltivazione o da procedimenti sanzionatori.			
TESTO esaminato	Pag. 70/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 058
5.4 STIMA DEL FABBISOGNO PER I MATERIALI INERTI PER COSTRUZIONE 5.4.1 PRIMO CRITERIO 5.4.1.1 MATERIALI INERTI PER COSTRUZIONI ALTERNATIVI AI MATERIALI DI CAVA		Le stime come ipotizzate per il recupero di inerti ai materiali di cava sembrano sottostimate al fine di poter permettere l'ampliamento delle cave esistenti	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali inerti per costruzione alternativi ai materiali di cava, va rivisto e riesaminato.
TESTO esaminato	Pag. 71/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 059
MIGLIORAMENTI FONDIARI La produzione media annua è quindi valutata nell'ordine di circa 900.000 mc di sabbia e ghiaia e di 6.000 mc di calcare		Se fosse adottata una politica di sviluppo delle coltivazioni di "alberi da legno", con funzioni di sostegno alla riqualificazione della qualità dell'aria, forse potrebbe essere recuperata una quantità di materiali inerti da questi miglioramenti fondiari.	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali inerti per costruzione alternativi ai materiali di cava, recuperabili dai miglioramenti fondiari va rivisto creando delle aree per la riforestazione per ottenere il miglioramento della qualità dell'aria.
TESTO esaminato	Pag. 71/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 060
MATERIALE ASSOCIATO DI CAVA Da tali dati risulta un contributo annuo medio di materiale inerte calcareo pari a circa 178.000 mc nel periodo 1990-2003, di circa 370.000 mc nel periodo 2004-2009 per tornare a 171.000 mc nel periodo 2010-2011.		Se le "cave" hanno pareti di scavo ripide e formano dei "buchi" sul territorio si potrebbero autorizzare le "risagomature" delle pareti, in modo da creare delle terrazze "coltivabili", per creare, nel contempo, anche delle zone per gli "alberi da legna".	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali inerti per costruzione alternativi ai materiali di cava, recuperabili dai miglioramenti fondiari va rivisto creando delle aree per la riforestazione per ottenere il miglioramento della qualità dell'aria.
TESTO esaminato	Pag. 71/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI N° 061
ESCAVAZIONI DA OPERE IDRAULICHE IN ALVEO In questa sede non si sono considerate le eventuali produzioni derivanti dagli interventi dei Consorzi di Bonifica per le presumibili ridotte entità, anche in quanto i materiali residui sono per lo più materiali di tipo terroso		Basta una pioggia un po' più maggiore della norma e gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali di scolo esondano creando danni incalcolabili, il PARC dovrebbe meglio calcolare (e favorire) questo tipo di recupero di inerti.	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali da escavazioni da opere idrauliche, va rivisto per dare avvio a nuove azioni ed interventi per poter mettere in sicurezza idraulica il territorio.

TESTO esaminato	Pag. 71/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 062
INERTI DA RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI Non tutto il materiale derivato dal recupero dei rifiuti inerti sopra elencati, presenta caratteristiche idonee all'utilizzo nell'ambito delle costruzioni. È stato pertanto considerata pari a circa 2/3 la frazione di materiale effettivamente utilizzabile.		Tutte le forme di recupero di materia da rifiuti di costruzioni e di demolizioni dovrebbe essere incentivato, in modo che meno materiale possa finire nelle discariche.	Tutto quanto elaborato in merito alle stime di materia da rifiuti di costruzioni e di demolizioni, va rivisto creando nuove azioni ed interventi per evitare che meno materiale possa finire in discarica?	
TESTO esaminato	Pag. 77/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 063
5.4.1.3 FABBISOGNO COMPLESSIVO DA PRODUZIONE DELLE CAVE E DA MATERIALI ALTERNATIVI		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione	
TESTO esaminato	Pag. 77/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 064
5.4.2.1 STIMA FABBISOGNO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEI MATERIALI NELL'EDILIZIA E COSTRUZIONI		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione	
TESTO esaminato	Pag. 85/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 065
5.4.5 FABBISOGNO DI PIANO PER GLI INERTI PER COSTRUZIONI		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione	
TESTO esaminato	Pag. 87/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 066
5.5 RIPARTO DEL FABBISOGNO TRA PROVINCE		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione	
TESTO esaminato	Pag. 92/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 067
7.1.1 SCELTE DI PIANO Le scelte di Piano sono tese a individuare le risorse che, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, possono essere messe a disposizione dell'economia di settore, compatibilmente con gli altri settori di sviluppo e con la qualità dell'ambiente e del territorio.		Su questa affermazione permangono dei dubbi che sia questo il vero obiettivo del PRAC	Il PRAC va rivisto, al fine che diventi strumento per migliorare la qualità dell'ambiente e del territorio.	
TESTO esaminato	Pag. 92/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 068
Nella fase di analisi si è stimata la quantità di materiale inerte da assegnare al piano per		Quanto a lato riportato potrebbero già	Aver adottato il PRAC con riferimenti	

<p>soddisfare il fabbisogno. Nell'ambito di questa stima ha trovato posto la valutazione della disponibilità di materiale alternativo a quelli ottenuti da attività di cava, che può derivare da:</p> <p>a) recupero di materiale da demolizione, svolta in impianti a tal fine autorizzati, anche all'interno di cave in attività;</p> <p>b) scavi connessi a opere pubbliche e private, edifici e infrastrutture, dai quali si ottiene materiale in esubero rispetto alle capacità di riutilizzo dell'opera stessa;</p> <p>c) lavori di manutenzione di alvei fluviali, che determinano la necessità di commercializzare la porzione di materiale asportato, non riutilizzabile nell'opera.</p>		<p>essere delle risposte ad alcune delle considerazioni sin qui espresse, ma ricordando che il PRAC è stato elaborato tenendo conto del Progetto di legge 284, quello che qui a lato riportato sembrerebbe essere una quasi corretta programmazione, questa potrebbe poi essere stravolta dall'applicazione del "Pdl 284".</p>	<p>al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati che di questa ne fanno parte integrante e sostanziale.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 93/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 067
<p>7.1.2 RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO Va posta particolare attenzione al fatto che gli interventi estrattivi oggetto del presente Piano sono volti ad assicurare al settore regionale delle costruzioni, e non solo, le necessarie dotazioni di materiale (secondo un concetto di pubblico servizio) che consentono la realizzazione di manufatti, edifici, infrastrutture che le esigenze di sviluppo della Regione richiedono.</p>		<p>Che il PRAC sia di rilevante interesse pubblico, questo aspetto andrebbe approfondito, anche perché - secondo questa interpretazione - allora anche le Discariche sarebbero interventi di rilevante interesse pubblico.</p>	<p>Deve essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse pubblico.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 93/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 068
<p>Si tratta in sostanza di una sorta di servizio secondo il quale le cave forniscono al settore delle costruzioni una delle basi (il materiale appunto) necessarie per la sua stessa esistenza</p>		<p>Non si ritiene che questa affermazione sia veritiera, perché scavare la ghiaia non si ritiene sia un servizio pubblico.</p>	<p>Deve essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse pubblico.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 93/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 069
<p>Gli interventi estrattivi, quindi, hanno valenza superiore al mero profitto aziendale, possedendo tutti i caratteri dell'azione volta a</p>		<p>Non si ritiene che questa affermazione sia veritiera, perché scavare la ghiaia</p>	<p>Deve essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un</p>	

soddisfare un interesse pubblico collettivo, quale appunto quello di fornire la materia prima necessaria al settore delle costruzioni e di sostenere a lungo termine lo sviluppo dell'economia regionale.		non si ritiene sia un servizio pubblico.	Piano di Rilevante interesse pubblico.	
TESTO esaminato	Pag. 93/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 070
Per tali ragioni, quindi, gli interventi di cui al presente Piano hanno i requisiti per essere dichiarati di rilevante interesse pubblico ai sensi del DPR 8.9.1997 n.357, per quanto attiene agli effetti nei confronti dei siti della rete Natura 2000.		Non si ritiene che questa affermazione sia veritiera, perché scavare la ghiaia non si ritiene sia un servizio pubblico soprattutto se poi si interviene in prossimità dei siti di Natura 2000.	Deve essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse pubblico se poi serve a eludere le norme dei siti della rete Natura 2000.	
TESTO esaminato	Pag. 93/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 071
Si ritiene infine opportuno riprendere la possibilità, concessa dal comma 2 dell'art. 24 della L.R. 11/04, e prevedere che le previsioni del Piano modificchino le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo.		E' evidente che il PRAC non può modificare le previsioni di un Piano d'Area.	Anche se il PRAC è stata definito essere un Piano di Interesse pubblico il PRAC non può modificare le norme di un Piano d'Area.	
TESTO esaminato	Pag. 96/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 073
7.3 AMBITI ESTRATTIVI 7.3 1 GENERALITA' Nel capitolo 6 è stata individuata la distribuzione delle risorse potenziali. Questa deve ora essere posta in relazione con quanto emerge dalle analisi ambientali e territoriali, al fine di valutare, secondo scelte di opportunità, le soluzioni di pianificazione per: - ottenere condizioni di minore impatto sull'ambiente e sull'uso territorio; - rispettare e valorizzare il contesto sociale ed economico. Ciò conduce ad una puntuale individuazione degli ambiti estrattivi in cui è possibile l'attività estrattiva nonché alla ripartizione del fabbisogno di materiale tra gli ambiti medesimi.		Per ora non si vuole entrare nel merito di questa perimetrazione degli ambiti estrattivi, ma che l'intera città di Verona, compreso il Centro Storico: Patrimonio dell'UNESCO e pure il monumento simbolo di Verona, che è l'Arena, siano stati ricompresi all'interno dell'Ambito Estrattivo denominato "VR" ... potrebbe far sorridere.	Se il PRAC individua quali sono le aree dove si può svolgere attività estrattiva denominati "ambiti estrattivi", il PRAC doveva esaminare con maggiore attenzione le criticità e le potenzialità di questi ambiti Estrattivi escludendo, ad esempio dalla loro perimetrazione le aree ricomprese all'interno dei Centri Abitati.	
TESTO esaminato	Pag. 97/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 074

<p>Si deve considerare come già nel 1982 la L.R. 44/82, all'art. 1 riporta come finalità il corretto uso delle risorse <i>“nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi”</i>. Ciò, anche promuovendo e favorendo sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo.</p>		<p>Dal 1982 ad oggi non sembra che le varie attività di cava approvate abbiano rispettato <i>“di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali...”</i></p>		<p>Il PRAC come adottato non sembra possa avere rispettato quanto previsto all'art.1 della LR 44/82.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 97/104	CONSIDERAZIONI		OSSERVAZIONI	N° 075
<p>Nella scelta degli ambiti devono quindi trovare ampi spazi le azioni di tutela di quelle evidenze paesaggistiche ambientali per le quali, pur non escludendosi - secondo la disciplina vigente - la possibilità di eseguirvi attività estrattive, è comunque opportuno impedire, attraverso meditate scelte di Piano, che in esse abbiano luogo nuove cave o ampliamenti di quelle esistenti.</p>		<p>Aver individuato nel PRAC degli ambiti estrattivi la cui superficie è quasi pari ad quarto di una provincia media non sembra essere quell'azione di tutela come a lato sembrerebbe essere prevista e auspicata.</p>		<p>Il PRAC come adottato non sembra abbia rispettato quelle azioni di tutela paesistiche e ambientali.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 97/104	CONSIDERAZIONI		OSSERVAZIONI	N° 076
<p>Da ultimo si deve altresì considerare, nella definizione degli ambiti e delle norme tecniche da applicare in ciascuno di essi, la presenza di eventuali porzioni di territorio già ampiamente oggetto di estesi interventi estrattivi, dove l'attuale connotazione morfologica impone l'adozione di meccanismi speciali di pianificazione dell'attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale. Ciò, ovviamente, sempre e soltanto nell'ottica del raggiungimento di un ottimale recupero ambientale del contesto generale, che necessariamente parte da una situazione già altamente compromessa.</p>		<p>Non si comprende il perché nelle NTA Norme Tecniche di Attuazione del PRAC dovrebbero essere indicati questi <i>“meccanismi speciali di pianificazione dell'attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale”</i></p>		<p>Se le NTA del PRAC si ipotizza che siano applicate in modo diverso nei diversi ambiti estrattivi, si chiede il perché non sono stati predisposti dei piani particolareggiati per ogni singolo ambito estrattivo se l'obiettivo del PRAC sarebbe stato il recupero ambientale del territorio.</p>	

TESTO esaminato	Pag. 97/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 077
<p>Va precisato e confermato che, una volta definiti gli ambiti estrattivi per ciascun materiale, l'ammissibilità di un progetto di cava nell'ambito considerato, é comunque subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla conformità dell'intervento alle norme urbanistiche comunali, provinciali e regionali; - alla rispondenza alle Norme Tecniche contenute nel presente Piano; - al rispetto delle disposizioni riguardanti vincoli norme e limitazioni previste in provvedimenti legislativi statali e regionali. 		<p>Questo aspetto, dei vincoli imposti dalle normative Comunali, Provinciali e Regionali ai quali le richieste di intervento dovranno essere conformi, deve essere maggiormente evidenziato.</p>	<p>Per ogni ambito estrattivo dovrebbe essere predisposto un piano attuativo che metta in evidenza, tutti i vincoli che sono stabiliti da norme Urbanistiche Comunali, Provinciali e Regionali.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 97/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 078
<p>7.3.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELL'AMBITO</p> <p>Per la sabbia e ghiaia, si può procedere all'escavazione soltanto mediante progetti di ampliamento di cava esistente, senza possibilità di aprire nuove cave.</p>		<p>Visto che vi sono più di 100 cave attive nella Regione Veneto, parrebbe essere evidente che non aprire nuove cave sia la scelta migliore.</p>	<p>L'ampliamento delle cave esistenti in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 97/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 079
<p>Infatti, il numero, l'ampiezza e la profondità delle cave di ghiaia e sabbia che sono state finora realizzate e che non sono ancora state estinte, oltre che la disponibilità di ulteriore risorsa potenziale in loco, hanno suggerito di prevedere, per l'appunto, solo la possibilità di ampliare i siti di cava esistenti, ponendo altresì limiti dimensionali all'ampliamento stesso.</p>		<p>Si dovrebbe indagare del perché delle cave non risultano estinte, nonostante vi siano delle autorizzazioni scadute da anni e senza mai che siano state realizzate le opere di ripristino ambientale.</p>	<p>L'ampliamento delle cave non estinte che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato.</p>	
TESTO esaminato	Pag. 98/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 080
<p>Così facendo, coerentemente con le attuali tendenze della pianificazione territoriale, si è inteso ridurre il consumo di territorio, inoltre si è voluto favorire la ricomposizione dei siti in quanto l'aver indirizzato i nuovi interventi</p>		<p>La ricomposizione dei siti è quasi sempre inesistente soprattutto per quelle cave che vengono continuamente ampliate e questa azione dovrebbe essere</p>	<p>L'ampliamento delle cave che non hanno effettuato ricomposizioni ambientali adeguate e che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o</p>	

verso l'ampliamento degli esistenti siti estrattivi consente, in sede di autorizzazione, di intervenire sulle attuali previsioni ricompositive, ottenendo soluzioni progettuali più moderne ed adeguate.		una delle primarie da compiere quando si autorizzassero gli ampliamenti	ambientali va comunque vietato e non approvato.	
TESTO esaminato	Pag. 98/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 081
Per rafforzare l'opportunità di ottenere una migliore ricomposizione dei siti di cava, si possono prevedere forme di incentivazione degli interventi estrattivi ricadenti in aree in cui si è avuta una intensa attività estrattiva, purché finalizzati al recupero ambientale delle aree medesime.		Utilizzare la scusante del recupero ambientale di cave che non hanno rispettato le prescrizioni autorizzative non deve far sì che sia automatico una nuova autorizzazione all'ampliamento.	L'ampliamento delle cave che non hanno effettuato ricomposizioni ambientali adeguate e che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato.	
TESTO esaminato	Pag. 98/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 082
La possibilità di procedere soltanto con ampliamenti di cave esistenti, inoltre, permetterà anche di intervenire sugli attuali siti estrattivi imponendo interventi di ricomposizione migliorativi sia dal punto di vista paesaggistico che della protezione della biodiversità e della rete natura 2000.		Utilizzare la scusante del recupero ambientale di cave che non hanno rispettato le prescrizioni autorizzative non deve far sì che sia automatico una nuova autorizzazione all'ampliamento.	L'ampliamento delle cave che non hanno effettuato ricomposizioni ambientali adeguate e che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato.	
TESTO esaminato	Pag. 103/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 083
7.5 NORME TECNICHE Le Norme Tecniche Attuative, nella parte generale, evidenziano la natura del Piano, enunciano le finalità e gli effetti dello stesso nei confronti della pianificazione regionale rappresentata dal PTRC, precisano la durata e il monitoraggio del Piano e definiscono le procedure per le eventuali modifiche.		L'esame delle Norme Tecniche Attuative, va effettuato valutando il contenuto dell'apposito allegato.	Si rimanda alle osservazioni delle NTA Norme Tecniche di Attuazione di cui all'allegato "B", come di seguito evidenziate.	

Allegato "B" - NORME TECNICHE ATTUATIVE

TESTO esaminato	Pag. 3/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 084
------------------------	------------------	-----------------------	---------------------	---------------

CAPO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Natura del Piano 2. Il PRAC, in quanto Piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrare e modificare il PTRC qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 23.4.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".		Non si ritiene corretto che un piano di settore possa integrare e modificare il PTRC.	Questo comma deve essere eliminato dall'art.1.	
TESTO esaminato	Pag. 3/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 085
3. Gli interventi in attuazione del PRAC rivestono rilevante interesse pubblico ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.		Non si ritiene corretto che il PRAC sia piano di rilevante interesse pubblico	Questo comma deve essere eliminato dall'art.1.	
TESTO esaminato	Pag. 4/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 086
Articolo 6 - Modifiche del Piano 4. Si configurano, in particolare, come varianti non sostanziali al Piano, le seguenti modifiche: a) variazioni, in più o in meno e comunque non oltre il 20%, del volume massimo autorizzabile, per ciascuno dei materiali indicati al comma 2 dell'art. 2, attribuito all'intero territorio regionale, come indicato agli articoli 8, 11 e 12; b) variazioni, in più o in meno e comunque non oltre il 30%, dei volumi massimi estraibili, per il materiale considerato, attribuiti agli ambiti estrattivi, come da tabella di cui agli articoli 8, 11 e 12; c) variazioni delle percentuali massime di ampliamento delle cave di sabbia e ghiaia, come da tabella di cui all'articolo 10. d) variazioni e/o integrazioni alle norme tecniche per la coltivazione delle cave di cui al Capo III e IV delle presenti NTA;		Le varianti "non sostanziali" dovrebbero appunto essere... "non sostanziali" e pertanto questi parametri dovrebbero essere ridotti al 50%.	Le percentuali da applicare per stabilire quali sarebbero le varianti "non sostanziali" vanno ridotte del 50%.	

TESTO esaminato	Pag. 5/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 087
Articolo 7 - Definizioni 12. comparto estrattivo: insieme consistente di cave, in numero superiore a 15, anche estinte, strettamente vicine tra loro e aventi complessivamente una superficie di scavo superiore a 2.000.000 mq, che occupa una porzione continua e omogenea di territorio, priva di rilevanti elementi fisici di separazione tra le cave (centri abitati, strade principali, ferrovie, fiumi ecc) e interessata da un ampio e intenso sfruttamento estrattivo.		L'unica area dell'intera Regione Veneto che possa arrivare ad avere 15 cave una vicina all'altra e che quindi sia rappresentata dal 12° comma di questo articolo sembra essere la parte sud del territorio di Valeggio sul Mincio.	Nella definizione di comparto estrattivo il numero delle cave, minimo da considerare, dovrebbe essere pari a 5 e potrebbero essere autorizzati ampliamenti di cave <i>“solo a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intero comparto estrattivo”</i> .	
TESTO esaminato	Pag. 6/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 088
Articolo 8 - Sabbia e ghiaia - Ambiti estrattivi e volumi massimi autorizzabili 2. Il presente Piano individua nelle tavole 4.3.1; 4.3.2 e 4.3.3 le aree che sono sede di giacimenti di sabbia e ghiaia, potenzialmente suscettibili di coltivazione.		Le tavole grafiche degli ambiti estrattivi dovrebbero essere realizzate in scala maggiore con individuati anche tutti i vincoli presenti all'interno di questi ambiti	Non si deve fare riferimento solo alla perimetrazione degli ambiti estrattivi ma si devono esaminare tutti i vincoli esistenti sul territorio.	
TESTO esaminato	Pag. 6/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 089
Articolo 9 Sabbia e ghiaia – Limiti e condizioni per gli interventi 1. Possono essere autorizzati solo interventi estrattivi di ampliamento di cave esistenti, non ancora estinte, fino al raggiungimento del volume decennale assegnato all'ambito di competenza.		Sulla questione <i>“cave... non ancora estinte”</i> , ci sarebbe da aprire un intero capitolo, considerato che i Decreti di Estinzione, non sono quasi mai emanati, come mai vengono realizzati i ripristini ambientali.	Questo comma va così riscritto: Possono essere autorizzati solo interventi estrattivi di ampliamento di cave produttive fino al raggiungimento del volume decennale assegnato all'ambito di competenza.	
TESTO esaminato	Pag. 6/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 090
6. Non possono essere autorizzate estrazioni a distanze, misurate orizzontalmente dal ciglio superiore dello scavo inferiore a: a) 200 metri dalle zone commerciali, residenziali e dalle zone a servizi assimilabili a residenziali; b) 50 metri dalle zone industriali o artigianali o per servizi non assimilabili a residenziali.		Se il PRAC dovrebbe salvaguardare il territorio e la popolazione che risiede negli ambiti estrattivi, le distanze così come riportate sono risibili e pertanto vanno almeno raddoppiate.	Per salvaguardare le residenze e le attività antropiche, le distanze di cui al comma 6 vanno raddoppiate.	

TESTO esaminato	Pag. 7/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 091
7. La distanza di cui al comma 6 lett. a) può essere ridotta a 100 metri qualora, nella porzione di cava a distanza inferiore a 200 metri, la profondità di scavo, rispetto al piano campagna, non sia superiore a 6 metri e la profondità finale di ricomposizione non sia superiore a 3 metri.		Questo articolo andrebbe utilizzato solo e qualora la ricomposizione abbia come obiettivo di realizzare opere ed interventi che siano di interesse pubblico, quali aree attrezzate a parco e/o a bosco per incrementare la dotazione di verde dei centri abitati	Articolo da applicare solo per questioni di interesse pubblico a cui va aggiunta, la seguente integrazione: “... <i>solo e qualora la ricomposizione finale sia destinata per realizzare opere e interventi che siano di rilevante interesse pubblico</i> ”.	
TESTO esaminato	Pag. 7/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 092
8. In sede di autorizzazione, la distanza di cui al comma 6 lett. a) può essere ridotta a 100 metri qualora i sistemi adottati per il rispetto delle prescrizioni normative di cui all’art. 19 comma 13 lett. a), b) e c), come previsti in progetto, siano tali da far ritenere poco significativi gli impatti relativi a rumore e polvere sulle limitrofe zone commerciali, residenziali e per servizi assimilabili a residenziali.		Questo articolo andrebbe utilizzato solo e qualora la ricomposizione abbia come obiettivo di realizzare opere ed interventi che siano di interesse pubblico, quali aree attrezzate a parco e/o a bosco per incrementare la dotazione di verde dei centri abitati	Articolo da applicare solo per questioni di interesse pubblico a cui va aggiunta, la seguente integrazione: “... <i>solo e qualora la ricomposizione finale sia destinata per realizzare opere e interventi che siano di rilevante interesse pubblico</i> ”.	
TESTO esaminato	Pag. 7/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 093
Articolo 10 - Sabbia e ghiaia - Criteri per le autorizzazioni 1. Fermo restando il volume massimo attribuito a ciascun ambito estrattivo all’art.8, il volume autorizzabile con l’ampliamento di ciascuna cava non può eccedere i limiti sotto indicati: a) limite percentuale sul volume autorizzato, successivamente al 07.09.1982 e sino alla data di adozione del presente piano, per la cava esistente, in funzione dell’ambito in cui è situata, come di seguito: Ambito VERONA 30 %		Ovviamente andrebbe scritto che non possono ottenere questo ampliamento in percentuale le cave che da dopo il 07.09.1982 avessero già ottenuto ampliamenti	A questo comma va aggiunto: “ <i>L’ampliamento può essere concesso solo a quelle cave che dal 07.09.1982 non abbiano già ottenuto dei precedenti ampliamenti</i> ”.	
TESTO esaminato	Pag. 7/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 094
9. Nel caso in cui sia presentato un unico progetto congiunto riferito a due o più cave		Parrebbe essere evidente che questa norma va applicata solo per le cave	A questo comma, dopo le parole: “ <i>riferito a due o più cave</i> ” va aggiun-	

incluse nel medesimo ambito e sia richiesta una ripartizione libera del volume autorizzabile complessivo tra le cave medesime, i due limiti di cui al comma 1) sono entrambi ridotti del 25%.		che siano contigue.	ta la parola: “ <i>contigue</i> ”.	
TESTO esaminato	Pag. 7/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 095
11. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d’Area Garda Baldo.		E’ evidente che il PRAC non può modificare le previsioni di un Piano d’Area.	Anche se il PRAC è stata definito essere un Piano di Interesse pubblico, il PRAC non può modificare le norme di un Piano d’Area.	
TESTO esaminato	Pag. 10/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 096
Articolo 15 - Miglioramenti al progetto di coltivazione 1 I Comuni territorialmente interessati dal progetto della cava, entro il termine previsto per l’espressione del proprio parere sul progetto di coltivazione, forniscono alla ditta richiedente motivate proposte, dettate da specifiche esigenze dei luoghi, finalizzate al miglioramento della ricomposizione della cava, con particolare riguardo agli effetti di lungo periodo della ricomposizione sul locale contesto urbanistico e abitativo, determinati dalla futura destinazione delle aree e dall’eventuale uso pubblico delle stesse.		Che le aree delle cave possano essere destinate all’uso pubblico, questo andrebbe già previsto nel progetto presentando anche soluzioni che prevedano opere compensative.	L’eventuale uso pubblico sulla futura destinazione delle aree interessate dalle attività estrattive andrebbe già prevista nel progetto iniziale.	
TESTO esaminato	Pag. 11/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 097
Articolo 17 - Distanze e prescrizioni tecniche 3. La ditta autorizzata deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l’area del cantiere estrattivo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 metri;		Che la recinzione di una cava produttiva sia costituita da “tre ordini di filo metallico”... fa un po’ sorridere e pertanto forse la soluzione migliore è una recinzione in rete metallica alta almeno 2 metri.	Forse c’è stato un errore nello scrivere questo comma in quanto si ritiene sia necessaria una recinzione atta ad impedire l’ingresso alla cava di estranei.	

TESTO esaminato	Pag. 11/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 098
Articolo 19 - Norme per la tutela ambientale 1. Il progetto di coltivazione della cava deve prevedere una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta;		Come è noto, quanto riportato in questo comma non accade mai e quindi andrebbero introdotti dei controlli e delle verifiche, con relative penali al fine che siano applicate queste fasi coordinate.	Sarebbe auspicabile che fossero applicate delle penali nei casi di mancato rispetto di questo comma.	
TESTO esaminato	Pag. 16/20	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 099
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA Il progetto di coltivazione finalizzato ad ottenere autorizzazione di cava deve recepire le eventuali indicazioni del provvedimento di screening della procedura di VIA e deve comprendere i seguenti elaborati progettuali di base, da fornire anche su supporto digitale in formati di uso comune:		Da questo primo paragrafo parrebbe che TUTTI i progetti di coltivazione di cava devono essere sottoposti alla procedura di "screening" e questa sarebbe una novità interessante.	Si chiede conferma se tutti i progetti di apertura e di ampliamento di cava, indistintamente dalle loro superfici devono essere sottoposte a screening.	

Allegato "C" - CARTOGRAFIA

TESTO esaminato	Pag. 1/37	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 100
		Forse sarebbe stato necessario che fosse stata predisposta una "cartografia" a scala maggiore e più dettagliata, una per ogni singolo "ambito estrattivo"	La cartografia degli ambiti estrattivi andrebbe più dettagliata riportando anche i vincoli di tutti i diversi piani che interessano l'ambito estrattivo.	

Allegato "D" - RAPPORTO AMBIENTALE

TESTO esaminato	Pag. 1/152	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 101
		Non esaminato.	Nessuna osservazione	

Allegato “E” - SINTESI NON TECNICA

TESTO esaminato	Pag. 40/42	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 102
Lo scenario più performante risulta essere lo scenario n. 2, ossia lo scenario di applicazione del PRAC, oggetto di pianificazione, in vigenza del PDL 284. Il piano inoltre individua le misure di mitigazione e compensazione che devono essere attuate per la protezione delle componenti ambientali direttamente interessate dall'attività di cava.		Considerato che lo “scenario 2” sarebbe quello di “ applicazione del PRAC, oggetto di pianificazione, in vigenza del PDL 284 ” e visto che un “Progetto di Legge” ovviamente non è una Legge <u>lo scenario da applicare è il n° 1.</u>	Per il PRAC - tra le alternative progettuali previste - si chiede che sia applicato lo “ Scenario n° 1 ”: PRAC con LR 44/82 (senza approvazione PdL 284).	

Allegato “F” - STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

TESTO esaminato	Pag. 1/280	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 103
		Non esaminato.	Nessuna osservazione	

Un cittadino “*nativo*” di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it